

**CONSULTAZIONE 29 MARZO 2018 - 182/2018/R/GAS
METODOLOGIA DEI PREZZI DI RIFERIMENTO E CRITERI DI ALLOCAZIONE DEI COSTI RELATIVI AL SERVIZIO DI
TRASPORTO DEL GAS NATURALE PER IL QUINTO PERIODO DI REGOLAZIONE - ORIENTAMENTI INIZIALI**

Con il presente documento, A2A esprime il proprio posizionamento rispetto agli orientamenti iniziali dell’Autorità in materia di metodologia dei prezzi di riferimento e criteri di allocazione dei costi relativi al servizio di trasporto del gas naturale per il quinto periodo di regolazione.

Premessa

A2A condivide, in linea generale, i principi generali del codice TAR e degli orientamenti dell’Autorità espressi nel Documento posto in consultazione.

Tuttavia, si ritiene opportuno ribadire quanto già espresso da A2A nelle osservazioni ai precedenti documenti di consultazione.

In particolare, con riferimento al segmento termoelettrico, A2A aveva provveduto ad avanzare le proprie perplessità in merito alla proposta di eliminare il corrispettivo relativo alla commodity (corrispettivo variabile Cv) incrementando il corrispettivo fisso capacity, ritenendo invece opportuno modificare la percentuale di ripartizione in favore della componente variabile.

Questa osservazione, insieme all’ipotesi di introduzione di un meccanismo di degressività per i grandi consumatori, si inserisce nel solco tracciato dal Consiglio di Stato con la sentenza n. 03735/2015 del 28.07.2015.

Di seguito, i commenti relativi ai singoli spunti di consultazione.

S 1. Osservazioni in merito agli obiettivi dell’intervento dell’Autorità.

A2A concorda con gli obiettivi definiti dall’Autorità nel documento in consultazione.

S 2. Osservazioni in merito al trattamento delle reti regionali.

S 3. Osservazioni in merito alle tematiche connesse al trattamento delle reti regionali.

Relativamente alle reti regionali, ed in particolare alla scelta relativa all’inclusione o meno della Rete Regionale all’interno del perimetro di applicazione della metodologia dei prezzi di riferimento, A2A non esprime una preferenza specifica in quanto si ritiene che tale preferenza possa essere espressa solo avendo a disposizione maggiori dettagli tecnici per valutarne i rispettivi impatti sulle tariffe.

Inoltre, si intende sottolineare l’esigenza di mantenere l’attuale meccanismo di riduzione del corrispettivo regionale in funzione della distanza dalla rete nazionale per i punti di riconsegna localizzati entro 15 km. Nel caso, non auspicato, del superamento del meccanismo vigente, si richiedono ulteriori chiarimenti rispetto a quanto enunciato al punto 8.21 con riferimento all’articolazione del corrispettivo regionale in funzione dei diversi cluster individuati.

S 4. Osservazioni in merito al perimetro di applicazione e al driver del corrispettivo per la copertura dei costi variabili.

A2A condivide la ripartizione delle voci capacity e commodity nel rapporto di 85 a 15. Con riferimento alle tre possibili opzioni presentate dall’Autorità, si condivide l’ipotesi 2 (espressa al punto 9.8 b)).

Si ritiene inoltre opportuno che l’unico corrispettivo variabile previsto dall’ipotesi 2 non debba essere applicato ai punti di Entrata e Uscita da e verso gli impianti di stoccaggio in quanto, operando in maniera diversa, tali costi verrebbero corrisposti due volte (in ingresso alla rete di trasporto ed in stoccaggio e, analogamente, in uscita dallo stoccaggio e dalla rete di trasporto verso aree di prelievo o verso l’estero).

S 5. Osservazioni in merito all’istituzione di un corrispettivo complementare per il recupero dei ricavi.

S 6. Osservazioni in merito al perimetro di applicazione e al driver del corrispettivo complementare per il recupero dei ricavi.

Si condividono l'introduzione del nuovo corrispettivo unitario variabile CV_{FC} finalizzato al recupero dei ricavi attribuiti alla componente capacity e l'utilizzo del driver utilizzato per il dimensionamento di tale corrispettivo – quantitativo di gas naturale prelevato dalle reti in corrispondenza dei Punti di Riconsegna.

S 7. Osservazioni in merito alla ripartizione entry/exit.

A2A non esprime un orientamento specifico e richiede, come per le tematiche connesse al trattamento delle reti regionali, ulteriori chiarimenti in merito. Tuttavia, si sottolinea come l'orientamento espresso dall'Autorità circa la modifica della ripartizione dei ricavi entry/exit dal rapporto 50/50 a 40/60 determina un aumento del 20% del costo di trasporto a carico dei grandi consumatori – tra cui in primis gli operatori del settore termoelettrico.

S 8. Osservazioni in merito alle metodologie dei prezzi di riferimento, e in particolare in merito alla coerenza delle ipotesi proposte con gli obiettivi da perseguire di cui al punto 2.4.

S 9. Osservazioni in merito alla possibilità di introdurre ulteriori correttivi alle ipotesi 1 e 3 al fine di consentire una corretta attribuzione dei costi relativi alle reti regionali.

A2A non esprime una preferenza specifica in merito alle ipotesi presentate dall'Autorità, in quanto per valutare le metodologie di determinazione dei prezzi di riferimento si necessita di maggiori dettagli tecnici al fine di poter valutare compiutamente l'analisi effettuata dall'Impresa maggiore di trasporto che individua le quattro ipotesi di cui al punto 11.3 del DCO. Tuttavia, A2A intende segnalare la propria contrarietà all'ipotesi 2 - riportata al punto 11.8 del documento in analisi - che non presenta alcun beneficio per il mercato ma che, invece, costituisce un passo indietro rispetto all'attuale assetto di sistema.

S 10. Osservazioni in merito agli aggiustamenti dei corrispettivi di trasporto relativi a impianti di stoccaggio.

S 11. Osservazioni in merito agli aggiustamenti dei corrispettivi di trasporto relativi impianti di Gnl.

A2A condivide la proposta dell'Autorità dell'applicazione di uno sconto pari al 100% delle tariffe di trasporto capacitive da e per lo stoccaggio.

Anche per quanto riguarda il GNL, si concorda con l'orientamento dell'Autorità nel non applicare alcuno sconto ai punti di entrata interconnessi con gli impianti di rigassificazione.

S 12. Osservazioni in merito a moltiplicatori e fattori stagionali.

Nulla da rilevare.

S 13. Osservazioni in merito al trattamento tariffario delle reti di trasporto non interconnesse con la rete di trasporto nazionale, e del connesso meccanismo perequativo e dei clienti finali connessi a tali reti.

Nulla da rilevare.